

Verbale di Assemblea Straordinaria

Oggi, 08/02/2023 alle ore 21,00 presso il Centro Giovanile Quake di via Eraclea 25 a Ravenna, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione *PEREPÈ' TAZUM ODV* per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ADEGUAMENTI STATUTARI ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N.117;
- 2) VARIAZIONE MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- 3) VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti n. 21 soci su un totale di n. 23 soci.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Runtis – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha comunicato che lo Statuto dell'Associazione contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente, nello specifico chiede di modificare l'Art. 8 dello Statuto.

Si dà successivamente lettura dello Statuto dell'Associazione negli articoli modificati.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare le modifiche allo Statuto Sociale.

Si passa al punto 2) con la comunicazione relativa alle dimissioni dal Consiglio Direttivo del socio Mario Arnaldi e sua conseguente sostituzione con Alice Strocchi, che nell'Assemblea del 22 giugno 2021 era risultata la sesta candidata più votata. Alice Strocchi accetta l'incarico e diventa a tutti gli effetti membro del Consiglio Direttivo dal primo di febbraio 2023.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

per Il Segretario



Il Presidente



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"PEREPE' TAZUM ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato senza fini di lucro denominata: **"PEREPE' TAZUM ODV"**, non riconosciuta, con sede legale nel Comune di Ravenna (Ra), di seguito detta "Associazione". L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – PRINCIPI, SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, si ispira ai principi di solidarietà, democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni gratuite dei *clown* volontari.

In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nei seguenti ambiti direttamente o indirettamente attraverso collaborazioni, accordi e convenzioni con altre associazioni, con enti locali, università, fondazioni ed enti privati, scuole, operatori sanitari, medici: socio-assistenziale, socio-educativo, tutela della salute, sostenibilità ambientale.

L'Associazione, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, si propone di:

- diffondere la cultura del sorriso e del clown in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio;
- favorire la diffusione dell'allegria e della gioia negli ospedali, nelle case di riposo, nelle carceri, nelle missioni, nei campi di protezione civile, attraverso la clownterapia;
- aiutare, con la presenza dei Volontari Clown nei vari reparti ospedalieri, a gestire meglio sia il disagio fisico che psicologico del bambino e/o adulto e dei suoi cari, a migliorare l'atmosfera dei reparti e dell'ospedale stesso;
- far emergere il bisogno fondamentale della persona di dare e ricevere amore, attraverso l'ascolto senza giudizio, la comprensione e la fiducia, la condivisione e lo scambio;
- entrare in relazione ed in sintonia con persone di cultura, età, posizione sociale e condizioni fisiche differenti dalle proprie, diffondendo sempre il pensiero positivo, il buon umore e la speranza;
- promuovere l'educazione al buon umore, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico, anche nelle scuole;
- favorire e garantire momenti di formazione, svago e sollievo a chi vive situazioni di difficoltà fisica e morale;
- realizzare e promuovere iniziative per la realizzazione di progetti aventi le finalità dell'Associazione;



- promuovere, finanziare, sostenere e gestire azioni di formazione connesse con le attività e finalità dell'Associazione;
- offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento dei volontari;
- favorire momenti di confronto, di scambio e di esperienze fra gruppi e associazioni aventi finalità simili;
- aiutare e collaborare con gli Enti locali e con le altre Associazioni attive nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della tutela dell'ambiente;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza a terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 – Patrimonio sociale

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e da parte di terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

Possono diventare membri dell'associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero, senza distinzione di sesso, etnia, razza e religione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo, all'accettazione della richiesta di rinnovo della qualifica di socio da parte del Consiglio Direttivo e all'osservanza dello Statuto dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono in:

- **ordinari**, coloro che aderiscono all'associazione versando una quota annua il cui importo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
- **attivi**, persone fisiche maggiorenni che aderiscono all'associazione prestando regolarmente un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando la specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;
- **sostenitori**, sono tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario ma che non prestano attività volontaria gratuita;
- **onorari**, sono quelle persone eminenti a cui il Consiglio Direttivo dell'Associazione decide di attribuire tale riconoscimento;

I soci sostenitori e i soci onorari non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta attraverso la modulistica fornita dall'Associazione stessa.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, l'eventuale regolamento e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o motivandone il rifiuto.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. La tessera scade al termine dell'anno solare di riferimento ed è rinnovabile in seguito a presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta all'aspirante associato che, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- decadenza, nel caso di mancato versamento della quota associativa trascorsi 30 giorni dalla scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo per il versamento della quota e nel caso di rigetto della richiesta di rinnovo della qualifica di socio da parte del Consiglio Direttivo;
- esclusione, nel caso di coloro che si rendano colpevoli di atti di indisciplina, di comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari interne e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, nel caso di coloro che svolgano o tentino di svolgere attività contrarie alle finalità dell'Associazione o che in qualunque modo – in particolare con l'attività sui canali social (Facebook, Instagram, Twitter ecc..) - arrechino o possano arrecare gravi danni morali e/o di immagine ad altri associati e all'Associazione.

L'esclusione dei soci e la decadenza per rigetto della richiesta di rinnovo sono deliberati dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio decaduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare ed essere informati di tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale
- godere, se soci ordinari, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento comunicandolo in forma scritta;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare i rendiconti economici;

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere l'attività preventivamente concordata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e che sia passibile di esclusione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari;
- non vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;



L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i membri dell'Associazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità manifestandolo con richiesta scritta e motivata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. La funzione di verbalizzante è svolta dal Segretario. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da tenere a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o elettronica-informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci ordinari.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio direttivo dovesse decadere dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti. Nel caso in cui questo non fosse più disponibile, si provvede a nuova elezione assembleare per sostituire il membro dimissionario, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario e delibera sulle competenze di ciascun membro del Consiglio stesso;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. E' autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni da privati, Enti o Associazioni rilasciando liberatorie o quietanze.

Individua e nomina avvocati nelle controversie previa consultazione con il Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 13 FEB. 2023 N° 483
Serio 3/ES
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale

Il Funziario
Milano Mauro